



eni sopra per il personale di pari stipendio e anzianità collocato in quiescenza nel periodo immediatamente precedente.

2°) - Personale già in rendita d'invalidità.

a) Parte variabile: pari alla differenza tra la rendita di invalidità e quella da determinarsi secondo le norme di cui all'art. 4 dell'accordo economico 16 giugno c.a.;

b) Parte fissa: L. 2.500, mensili agli uomini coniugati e vedovi con figli minorenni; L. 2.000, mensili ai celibi ed ai vedovi senza prole minorenni a carico; L. 1.500, mensili alle donne.

Tale trattamento di contingenza assorbe i miglioramenti concessi al personale stesso anteriormente al 1° aprile 1946.

Si propone, inoltre, che a detto personale, il quale già fruitore degli assegni familiari ordinari, vengano corrisposti anche gli assegni familiari di carovita (L. 225, mensili per ogni persona a carico).

Il Direttore Generale mette in rilievo che dal prospetto annesso alla relazione